



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12011 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alessandra de Simone Saccà, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio de Simone Saccà, Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

***contro***

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giovanni Bruno, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia 31;

Alberto Dello Strologo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto,

Fabio Cintioli, Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna 32;

Matteo Uggetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1a;

Gianluca Piredda, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Salvatore, Mario Sanino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;

Scandurra Marina non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economia del 6.8.2018, con cui sono stati nominati i tre commissari straordinari della Società Italiana per Condotte d'Acqua spa;
- del verbale del 6.8.18 della Commissione nominata dal MISE il 3.8.18 per la designazione dei Commissari Straordinari, con il quale sono stati individuati i candidati idonei a svolgere la funzione di Commissario Straordinario della Società Italiana per Condotte d'Acqua spa, da sottoporre al Ministero per l'estrazione a sorte di tre nominativi;
- di eventuali altri atti e verbali della medesima Commissione, se esistenti, allo stato non conosciuti dalla ricorrente, tra i quali quelli contenenti il giudizio di non idoneità della dott.ssa de Simone Saccà a concorrere all'estrazione a sorte per la nomina dei Commissari Straordinari nel “Gruppo dei Commercialisti”, e quelli contenenti i giudizi di idoneità relativi ai dott.ri Dello Strologo Alberto, Piredda Gianluca e Scandurra Marina a concorrere all'estrazione a sorte dei commissari, nella categoria dei “commercialisti”;
- per quanto occorra, del Decreto del 3.8.18, con cui il Ministro ha nominato una

nuova Commissione di esperti per l'individuazione dei Commissari Straordinari ed ha dichiarato "cessati dalle funzioni" i componenti della precedente Commissione in carica, nominata dal MISE il 7.11.2017 e 27.12.2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo per la ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.4.2019:

- del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22.3.2019 con cui il dott. Gianluca Piredda è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario prof. Alberto Dello Strologo, in seno al Collegio commissariale delle procedure di amministrazione straordinaria della "Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa", e delle Imprese del Gruppo Condotte "Nodavia Scpa", "Con.Cor.Su. Scrl", "Ergon Engineering and Contracting Consorzio Stabile Scrl", "Ferfina Spa", "Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa" e "Condotte Immobiliare Spa";

- del verbale del MISE del 12.3.19 e della relativa procedura di estrazione a sorte in seduta pubblica "finalizzata alla individuazione di un componente dell'Organo commissariale della Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. in sostituzione del dimissionario Prof. Alberto Dello Strologo, ai sensi delle norme sulle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti costituite suindicate.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 17.7.2019 la Società Italiana per Condotte d'Acqua spa (Condotte spa) presentava ricorso per la dichiarazione di stato d'insolvenza al Tribunale di Milano e contestualmente avanzava al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 347/03, convertito con L. 39/2004.

Il MISE pubblicava in data 19.7.2018 sul proprio sito internet l'invito a presentare dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di Commissario straordinario della predetta società, fissando quale termine di scadenza il 25.7.2018.

La dott.ssa Alessandra de Simone Saccà, dottore commercialista e revisore contabile, rispondeva all'invito del MISE dichiarando la propria disponibilità ad assumere l'incarico di commissario straordinario.

Contestualmente il Ministero con Direttiva del 19.7.2018, in sostituzione di una precedente direttiva ministeriale del 28.7.2016, modificava le modalità di designazione dei Commissari nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, introducendo un meccanismo di estrazione a sorte dei professionisti da nominare tra i candidati, previa selezione di una Commissione di esperti, "composta da tre membri"; la detta Commissione, in base alla richiamata Direttiva, doveva essere composta da un magistrato "con funzione di coordinamento" (ordinario o amministrativo o contabile), un esperto in materia di procedure concorsuali, un professionista esperto nel settore della valutazione e selezione delle competenze; il MISE il 3.8.18 nominava quindi la nuova Commissione di esperti così formata: dott. Antonino Pasquale La Malfa (magistrato ordinario con funzione di coordinatore), prof. Marco Cian, (professore ordinario in materie giuridiche), Ing. Luigi Paro (professionista con esperienza nel settore della valutazione e selezione delle competenze).

In pari data, cioè il 3 agosto 2018, alle ore 18.06, la Segreteria del Capo-Gabinetto del MISE inviava una mail ai tre Commissari appena nominati con la quale li incaricava di provvedere all'individuazione di professionisti idonei a ricoprire l'incarico di commissari straordinari della società Condotte "invitandoli ad

individuare, così come previsto dall'art. 2 lett. b) della Direttiva del Ministro per lo Sviluppo Economico in data 19.7.2018 (che si allega alla presente) una rosa di non meno di dieci nominativi (fermo restando che il numero esatto dei nominativi da selezionarsi è individuato dalla Commissione) giudicati parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico".

Rendeva loro noto, nella stessa mail i criteri di massima che avrebbero dovuto seguire e, soprattutto, comunicava ai predetti Commissari che "l'individuazione della rosa dei professionisti più idonei, così da poter procedere alla estrazione casuale dei tre commissari straordinari, ha carattere di massima urgenza e dovrebbe quindi aver luogo non oltre la giornata di lunedì 6 agosto 2018".

Il 6 agosto 2018, la Commissione, insediatasi solo due dei tre Commissari, essendo il dott. La Malfa ancora privo dell'autorizzazione del CSM, individuava una rosa di 14 idonei all'incarico di Commissario Straordinario di Condotte spa; da tale lista venivano estratti a sorte tre nominativi, uno per ogni categoria professionale; a conclusione della procedura la terna commissariale veniva quindi individuata, in base al sorteggio, nelle persone del dott. Matteo Uggetti, del prof. Giovanni Bruno e del prof. Alberto Dello Strologo (v. verbale MISE del 6.8.2018);

Con D.M. del 6.8.2018, preso atto dell'esito della procedura di estrazione a sorte, è stata decretata l'ammissione della società Condotte d'Acqua spa alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina della citata terna di professionisti quale organo commissariale.

Con pec indirizzata al MISE in data 9.8.2018, la dott.ssa Alessandra de Simone Saccà, non indicata nella "rosa" degli idonei, ha presentato istanza di accesso agli atti dell'intera procedura selettiva, richiedendo l'ostensione della relativa documentazione.

In data 18.9.2018, in accoglimento dell'istanza di accesso, il MISE inoltrava la documentazione richiesta.

Esaminati gli atti, ritenendo il procedimento di nomina inficiato da vizi di

legittimità, la ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 del DL 23.12.2003 n. 347 conv. in L. 39/2004; dell'art. 39 del d.lgs. 270/1999, violazione dell'art. 2 lett. c) della direttiva ministeriale del 19.7.2018, violazione del principio di buon andamento, imparzialità e collegialità della commissione, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento di potere;
- violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90, violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione. Sviamento di potere;
- eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta sotto altro profilo;
- violazione del DM 60/2013 e della Direttiva MISE 19.7.2018, eccesso di potere per erroneità di presupposto e travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta, sviamento di potere, difetto assoluto di motivazione;
- in subordine illegittimità degli atti impugnati per inidoneità dei soggetti selezionati per comporre il "gruppo dei commercialisti", violazione e falsa applicazione del dm 60/2013 e della Direttiva Mise 19.7.2018, violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per erroneità di presupposto, travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria.

Si costituivano il Ministero dello Sviluppo economico e i controinteressati Uggetti Matteo, Bruno Giovanni e Alberto Dello Strologo deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il prof. Dello Strologo proponeva ricorso incidentale avverso l'art. 6 DM 60/2013.

Alla camera di consiglio del 21 novembre 2018 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

Nel corso del giudizio sopraggiungevano le dimissioni del Prof. Dello Strologo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22.3.2019, di cui in epigrafe, disponeva in sostituzione del commissario dimissionario la nomina del

nuovo commissario nella persona del dott. Gianluca Piredda.

La nomina era effettuata tramite sorteggio del nominativo tra i soggetti già individuati come idonei dalla commissione degli esperti.

All'udienza pubblica del 30 aprile 2019 veniva disposto su richiesta della ricorrente un rinvio per la proposizione di motivi aggiunti.

Veniva quindi impugnata con motivi aggiunti la nomina del nuovo commissario dott. Gianluca Piredda deducendone l'illegittimità sia in via derivata - in ragione dell'invalidità degli atti della procedura - che in via autonoma.

All'udienza pubblica del 16 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa per carenza di interesse; la dott.ssa de Simone Saccà, aderendo all'invito pubblico del Ministero per la disponibilità ad assumere l'incarico di commissario straordinario, possiede infatti un interesse concreto e attuale alla regolarità della procedura in quanto dalla sua eventuale riedizione possono realizzarsi le pretese chances di ottenere la nomina commissariale.

Non hanno poi pregio le osservazioni secondo cui le probabilità effettive di ottenere la nomina sarebbero ridotte o minime; i giudizi avanzati dalle parti resistenti sul curriculum della ricorrente appaiono del tutto opinabili e comunque impingono nel merito delle valutazioni riservate all'amministrazione; sono pertanto inidonei ad escludere un interesse concreto all'impugnazione.

Nel merito il ricorso deve essere accolto.

Con il primo motivo si deduce la violazione della procedura di nomina alla luce della Direttiva ministeriale del 19 luglio 2018, sopra riportata.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'illegittimità del verbale del 6.8.18, e in via derivata del decreto di nomina, in quanto la Commissione ha individuato i nominativi dei candidati idonei senza motivare la scelta, in violazione dei principi

di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Le censure, che possono essere oggetto di esame congiunto, sono fondate.

Il DL 23.12.2003 n. 347, art. 2 comma 2 prevede che “con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1, all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro”.

L'art. 39 del D.Lgs. n. 270/1999 (“Criteri per la scelta dei Commissari e degli esperti”) - oltre a disporre che con regolamento del Ministro dell'Industria (ora Ministro dello Sviluppo economico), di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia (regolamento adottato con DM 10 aprile 2013, n. 60) siano stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari straordinari - prevede altresì che il Ministro dell'Industria stabilisca preventivamente, con proprio decreto, “i criteri per la scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura”.

Alla luce di tale disciplina, la Direttiva ministeriale del 19 luglio 2018 ha stabilito la procedura per la scelta dei commissari che viene così delineata:

- viene pubblicato un invito a presentare la propria candidatura da parte di soggetti in possesso dei requisiti posti dal regolamento (DM 10 aprile 2013, n. 60);
- le candidature sono vagliate da una commissione che provvederà alla selezione di una rosa di non meno di cinque nominativi “giudicati parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico e che, per quanto possibile, siano selezionati in maniera tale da salvaguardare il necessario grado di eterogeneità tra i profili professionali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento”;
- la commissione opererà la propria valutazione “sulla base dei criteri previsti dal Regolamento e, inoltre, terrà conto dei seguenti criteri: (i) criterio della rotazione, volto ad evitare in capo al medesimo soggetto la concentrazione di incarichi, che



non potranno essere superiori a due nell'arco di un triennio, avuto anche riguardo alla dimensione e alla rilevanza delle procedure precedentemente affidate nonché al relativo compenso; (ii) esperienza professionale maturata nella gestione di incarichi analoghi; (iii) tendenziale prossimità territoriale alla sede legale/operativa della società, al fine di ridurre gli oneri e agevolare il disimpegno dell'incarico, fatta salva la necessità di particolari professionalità non reperibili in loco ovvero l'opportunità di proporre alla procedura un soggetto estraneo al territorio di riferimento dell'impresa”;

- la commissione “è nominata dal Ministro ed è formata da tre componenti esperti, di cui: (i) un membro scelto nell'ambito della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, con funzione di coordinamento; (ii) un membro scelto tra professori universitari ordinari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali, con provata esperienza in materia di procedure concorsuali e/o di ristrutturazioni aziendali; e (iii) un membro scelto tra professionisti di comprovata esperienza professionale nel settore della valutazione e selezione delle competenze;

- la scelta dei professionisti da nominare sarà effettuata mediante estrazione a sorte, da tenersi in seduta pubblica, tra i nominativi indicati dalla commissione, fermo restando che, in particolare ove debba essere nominato un organo commissariale a composizione collegiale, le modalità di estrazione casuale saranno tali da non pregiudicare, in ogni caso, il necessario grado di eterogeneità dei singoli componenti dell'organo commissariale, quanto ai rispettivi profili professionali e alle relative competenze.

Alla luce di quanto riportato, il Collegio osserva in primo luogo che il Ministero stesso ha stabilito con la Direttiva del 19 luglio 2018 un preciso iter procedimentale destinato a disciplinare i procedimenti di designazione di nomina dei commissari straordinari nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza “al fine di assicurare la piena trasparenza delle relative procedure”.

E' dunque evidente che la stessa amministrazione procedente ha inteso, in omaggio ai principi di trasparenza e buon andamento, delineare i presupposti e le forme di esercizio di tale potere al fine di rendere visibile all'esterno l'iter di nomina e il più possibile efficiente la relativa selezione, in linea con l'interesse pubblico ad incaricare la migliori professionalità disponibili (come riporta in premessa la stessa direttiva "in maniera da definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale").

Se dunque in astratto è condivisibile l'assunto delle parti resistenti, concernente la natura discrezionale del potere di nomina, la direttiva stabilisce comunque un vincolo autoimposto (cd. autovincolo) che, alla luce delle regole richiamate, disciplina l'esercizio del potere di nomina indirizzandolo secondo criteri che non sono puramente fiduciari ma che piuttosto orientano la scelta secondo un principio tecnico e meritocratico volto ad esternare e massimizzare l'interesse pubblico all'individuazione del profilo più idoneo; l'amministrazione ha quindi prefigurato in modo puntuale il proprio *modus operandi* mediante un provvedimento di carattere generale che identifica i criteri sostanziali e procedurali per l'esercizio della conseguente azione amministrativa.

La procedura, così come delineata e autoimposta, ha dunque una valenza prescrittiva e non puramente indicativa e la violazione delle relative regole, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale più recente, comporta la sindacabilità del provvedimento finale anche in sede giurisdizionale (cfr. ex multis in tema di autovincolo Cons. Stato n. 3502/2017: "quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di autovincolarsi, stabilisce le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione e che la violazione di quelle determina l'illegittimità delle relative determinazioni").

In base a tale premessa e avendo come parametro le regole introdotte in sede di

autoregolamentazione, il procedimento di nomina risulta affetto da diverse irregolarità.

Risulta in primo luogo che la Commissione ha valutato i nominativi di coloro ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di Commissario Straordinario non in seduta plenaria ma prima che tutti i componenti fossero effettivamente in carica; la selezione da parte della Commissione degli idonei - ovvero dei soggetti destinati al sorteggio finale - è avvenuta infatti senza la partecipazione di un componente, il dott. La Malfa, il quale aveva comunicato l'accettazione dell'incarico "con riserva della necessaria approvazione parte del Consiglio Superiore della Magistratura"; risulta infatti che al momento del vaglio delle candidature lo stesso era impossibilitato a partecipare alla selezione dei curricula proprio in ragione della mancanza di detta autorizzazione.

La sua assenza inficia il deliberato della Commissione, che ha selezionato la lista degli idonei in presenza di soli due commissari su tre; il Collegio infatti ritiene che la presenza del dott. La Malfa dovesse ritenersi necessaria per la corretta composizione della Commissione.

Quando infatti, come nel caso odierno, il Ministro affida a componenti qualificati - espressione ciascuno di una particolare professionalità - una valutazione tecnica, l'apporto specifico di ognuno assume "carattere di essenzialità e di imprescindibilità", considerato che il giudizio finale deve reputarsi il risultato ponderato e dialettico delle valutazioni concorrenti di tutti i membri della commissione (in termini Cons. St. V 22.10.18 n. 6033).

Va dunque escluso, come invece sostengono i resistenti, che sia decisiva al fine di ritenere superflua la partecipazione del terzo componente, la mancata previsione, accanto ai componenti effettivi, di componenti supplenti, in quanto "possono individuarsi altri e diversi indici da cui desumersi la caratteristica di collegio perfetto" (cfr. cit. Cons. St. V 22.10.18 n. 6033).

Nella fattispecie, ciascun membro della commissione era portatore di una specifica

professionalità in quanto deliberatamente scelto tra categorie diverse (magistrati, professori universitari e professionisti nel settore della valutazione e selezione) proprio per garantire la rappresentanza di diverse competenze; ne deriva che la mancanza di un componente ha determinato la parzialità e l'incompletezza del giudizio selettivo e impedito lo svolgimento di una corretta dialettica dell'organo collegiale, determinando l'illegittimo operato della Commissione.

L'illegittimità della nomina non discende però soltanto dalla irregolare composizione del soggetto designante ma anche dalla mancanza di trasparenza - obiettivo prioritario della direttiva- sulle ragioni della scelta effettuata; la scelta operata in concreto dalla Commissione risulta infatti totalmente apodittica.

La procedimentalizzazione prevista dalla direttiva ministeriale attribuisce una rilevanza sostanziale alla fase tecnico-valutativa rispetto alla determinazione finale rimessa alla scelta del Ministro, il quale si limita (e nel caso odierno si è espressamente limitato) a recepire la terna di nomi emergente dall'iter procedimentale descritto; va dunque attribuito un evidente peso, nell'individuazione rimessa ai commissari, più che a considerazioni di carattere fiduciario, a valutazioni di merito in ordine alla capacità professionale dei candidati.

Su questo piano la Commissione non ha offerto alcun elemento da cui si possano dedurre, anche sinteticamente, le ragioni alla base della selezione effettuata; la stessa direttiva impone alla Commissione di tenere conto sia dei criteri previsti dal Regolamento (DM 10 aprile 2013, n. 60) che di ulteriori criteri (come sopra riportati) concernenti il principio di rotazione, l'esperienza professionale maturata, la prossimità territoriale alla sede sociale; della valorizzazione di tali criteri non viene fornito il minimo cenno dandosi così luogo ad una scelta che risulta del tutto arbitraria ed elusiva del generale dovere di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990 (cfr. in tema, da ultimo sulla procedimentalizzazione del potere di nomina, e sul connesso onere motivazionale, questa Sezione sentenze n. 5744/2019,13244/2019).

Anche se infatti va riconosciuto, in linea con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, all'amministrazione un'ampia discrezionalità in materia, tale

discrezionalità, viste anche le determinazioni autovincolanti dell'amministrazione, non può che essere esercitata in forza di decisione motivata che dia conto dell'attuazione dei criteri fissati in via preventiva e generale, tramite i quali si è scelto di indirizzare la scelta dei commissari; il procedimento istruttorio e la motivazione conclusiva a sostegno delle scelte dell'amministrazione non possono dunque prescindere dall'esternazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che, alla luce dei criteri stabiliti, hanno dato impulso all'azione amministrativa e ne hanno determinato l'esito (v. in tema, da ultimo Cons. Stato 5277/2019, questa Sezione n. 12253/2019).

In conclusione dunque la nomina appare affetta da plurimi vizi, sul piano formale e sostanziale.

Ad avviso del Collegio non hanno poi pregio i richiami alla natura fiduciaria dell'incarico, effettuati dalle parti resistenti; non solo perché, si ribadisce, una volta autovincolatasi l'amministrazione è tenuta, salva deroga motivata, a rispettare l'iter decisionale prestabilito (cfr. da ultimo Cons. Stato 7595/2019 "l'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità"); ma anche perché il nuovo meccanismo affida nella sostanza la scelta discrezionale e "fiduciaria" ad un soggetto diverso da quello competente in base alla legge, in quanto il Ministro a cui spetta ex d.lgs. 270/1999 la prerogativa della nomina, si limita (e nel caso di specie si è limitato) a recepire la scelta della Commissione, combinata poi con l'esito del sorteggio.

In questa prospettiva dunque è ancor più necessario al fine "assicurare la piena trasparenza delle relative procedure" e la correttezza della valutazione discrezionale, che la scelta della Commissione non sia totalmente immotivata, al fine di permettere non solo il sindacato giurisdizionale ma anche il controllo del Ministro competente sulla bontà della selezione compiuta, anche in ragione - e a tutela - della pretesa natura *intuitu personae* dell'incarico.

In altri termini, una volta che il Ministro decide di circoscrivere il carattere

fiduciario della nomina affidando la selezione a soggetti esterni sulla base di valutazioni tecniche è ancora più urgente il rispetto della procedura sia in termini di composizione dei soggetti designanti (operando in presenza di tutti i componenti, ognuno per il proprio ambito di competenza) che sul piano della valorizzazione dei criteri prestabiliti (obbligando la Commissione degli esperti a dar contezza delle ragioni della scelta) in maniera da assicurare la coerenza della designazione con l'interesse pubblico alla selezione delle migliori professionalità; se infatti la nomina effettuata direttamente dal Ministro ha carattere fiduciario e dunque altamente discrezionale, la selezione operata dalla Commissione ha natura tecnico-discrezionale e carattere sostanzialmente decisorio (perché solo dalla lista ristretta saranno tratti a sorte i nominativi); la stessa non può dunque ritenersi totalmente arbitraria e sottratta al generale obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990. Infine la violazione della procedura di nomina non può ritenersi giustificata da invocate ragioni di urgenza che avrebbero giustificato la deroga alle regole precostituite; come stabilito infatti dalla stessa direttiva "la procedura di cui al presente articolo 2 potrà essere in tutto o in parte motivatamente derogata quando l'immediata adozione del provvedimento si renda necessaria per assicurare la stabilità o l'ordinato funzionamento dei mercati ovvero per altre ragioni di urgenza o a carattere emergenziale che non consentano il rispetto delle tempistiche della procedura medesima".

Non è stato assunto nel caso odierno alcun atto ministeriale che giustifichi la "motivata deroga" alle regole stabilite alla luce di specifiche ragioni di urgenza; l'urgenza infatti non può essere ricavata, come pretendono le parti resistenti direttamente dalla problematiche che riguardavano la Condotte spa – e che ordinariamente, si suppone, riguardano le grandi imprese in stato di insolvenza da sottoporre ad amministrazione straordinaria - ma avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica e motivata valutazione – evidenziando sia i motivi di celerità sia indicando le regole oggetto della deroga - da parte dell'organo titolare del potere di nomina.

Il Collegio non ritiene poi che la deroga possa essere giustificata dalla sopra richiamata nota del Capo-Gabinetto del Ministro del 3.8.2018 con cui si invitava i commissari ad agire con urgenza; sia perché la nota non proviene dal Ministro che sulla base del principio del *contrarius actus* era l'organo legittimato a rimuovere l'autovincolo, sia perché in realtà la nota non stabilisce alcuna deroga alla procedura prevista evidenziando solo genericamente ragioni di urgenza che imponevano agli esperti nominati di svolgere celermente le proprie incombenze.

In conclusione, considerata la fondatezza dei motivi esaminati, il ricorso principale viene accolto. Assorbite le ulteriori censure.

Per le stesse ragioni devono essere accolti i motivi aggiunti proposti avverso la nomina del dott. Piredda, in sostituzione del dimissionario prof. Dello Strologo, posto che il Ministero non ha rinnovato la procedura espletata precedentemente, ma si è limitato a sorteggiare il nominativo del Commissario tra i soggetti già individuati come idonei dalla Commissione degli esperti.

Il ricorso incidentale proposto dal prof. Dello Strologo - avente ad oggetto l'art. 6 DM 60/2013 nella parte in cui contiene un riferimento alla mera pendenza di controversie civili quale situazione impeditiva alla nomina e proposto al dichiarato fine di paralizzare il quinto motivo del ricorso - deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse stante l'assorbimento del quinto motivo di ricorso che invocava l'applicazione del citato articolo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, data la novità e particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, come indicati in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 ottobre 2019, 27 novembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luca De Gennaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Giampiero Lo Presti**

**IL SEGRETARIO**